

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Antonella Sansoni, si è riunito il 21.6.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GATTI STEFANO (all'epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL- (nota n. 10449/534 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).

Il fatto

La Segreteria Generale della FIGC - Lega Pro in data 16.10.2017 trasmetteva alla Procura Federale una lettera a firma della Presidenza della AC Renate 1947 Srl, con la quale si notiziava la destinataria che, nel corso della gara del Campionato Berretti del giorno 7 ottobre 2017 Piacenza – Renate, il genitore di un calciatore della Società Renate era rimasto vittima di atti di violenza da parte di due sostenitori della Società Piacenza, i quali nell'occasione erano stati chiamati e spalleggiati dal Presidente onorario della Società Piacenza, a nome Stefano Gatti.

L'episodio si era verificato in occasione dell'infortunio di un calciatore dell'AC Renate, avvenuto nel corso della gara, che aveva creato fermento tra le opposte tifoserie, tanto da indurre il suddetto Presidente onorario della Società Piacenza dapprima a battibeccare con i sostenitori antagonisti e poi ad incitare due persone, riconducibili al tifo della Società Piacenza, affinché intervenissero per spalleggiarlo nella discussione, che si era fatta sempre più animata.

Nell'occorso, uno dei due sostenitori colpiva con due schiaffi al volto un sostenitore della Società Renate e, insieme all'altro, si tratteneva all'interno dell'impianto sportivo, profferendo espressioni minacciose contro i sostenitori ospiti; successivamente i due abbandonavano l'impianto prima dell'intervento delle forze dell'ordine, così imitando il Gatti, che aveva fatto lo stesso poco prima.

Il Deferimento

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed istruito il caso, deferiva a questo Tribunale il Sig. Stefano Gatti, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 12 comma 7 CGS, in quanto, nelle condizioni di tempo e di luogo sopra descritte, in occasione di un infortunio occorso ad un calciatore della Renate, che richiedeva l'intervento dell'ambulanza, sosteneva

che si trattava di una mera perdita di tempo ed assumeva una condotta aggressiva e minacciosa nei confronti di alcuni sostenitori avversari, che tra l'altro si manifestava nel sollecitare l'intervento di due soggetti non identificati, i quali, oltre ad insultare e minacciare ripetutamente i sostenitori della Renate, aggredivano uno di questi, schiaffeggiandolo e procurandogli una lesione al labbro.

Veniva altresì deferita la Società Piacenza Calcio 1919 Srl per rispondere ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 12 comma 5 CGS per la violazione ascritta al Gatti, suo Presidente onorario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La memoria difensiva

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva del 18 giugno 2018, corredata da documentazione, con la quale hanno dedotto che il Gatti non aveva tenuto il comportamento che gli era stato addebitato, essendosi egli limitato a polemizzare con i sostenitori della Renate in occasione dell'infortunio di un calciatore ospite, per il quale, peraltro, si era lui stesso adoperato, avendo chiamato l'ambulanza; ha aggiunto di non conoscere le due persone che avrebbero insultato e minacciato i sostenitori della Renate; ha stigmatizzato l'operato della Procura Federale, che nel corso della istruttoria non aveva convocato per essere sentite persone a conoscenza dei fatti che egli aveva indicato all'organo inquirente; ha concluso per il proscioglimento ed in subordine per eventuali sanzioni suscettibili di tenere conto della natura dei fatti, con valutazione di ogni attenuante e con loro conversione in ammenda.

Il dibattimento

Prima dell'inizio della riunione del 21 giugno 2018, la Procura Federale ed i deferiti, quest'ultimi in persona del loro difensore, ai sensi dell'art. 23 CGS hanno chiesto a questo Tribunale l'applicazione di sanzioni ridotte, così determinate: Gatti Stefano, sanzione base divieto di accedere agli impianti sportivi mesi 4 (quattro) e giorni 18 (diciotto) ex art. 19 comma 1 lettera g CGS, diminuita nella misura di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici), sanzione finale mesi 3 (tre) di divieto di accesso agli impianti sportivi (artt. 12 comma 7, 19 comma 1 lett. g CGS); Società Piacenza calcio 1919 Srl, sanzione base ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento), diminuita nella misura di € 1.500,00 (Euro millecinquecento), sanzione finale ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila).

Questo Tribunale, non avendo ritenute congrue le sanzioni, ha dichiarato inefficace l'accordo ed ha invitato le parti a discutere il Deferimento ed a formalizzare le relative richieste.

La Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del Deferimento con le sanzioni per Gatti Stefano del divieto di accedere agli impianti sportivi per mesi 6 (sei) e per la Società Piacenza Calcio 1919 Srl € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda con diffida.

La difesa dei deferiti si è riportata alla memoria difensiva ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L'attività istruttoria della Procura Federale ha accertato oltre ogni dubbio la sussistenza della colpa ascritta al deferito; costui, che è stato riconosciuto dalle persone sentite a sommarie

informazioni attraverso alcune foto degli accadimenti che sono state loro mostrate, aveva pronunciato nei confronti dei tifosi avversari espressioni offensive e minacciose e, nel contempo, aveva invitato alcuni giovani – definiti dall’aspetto robusto, che erano posizionati fuori dell’impianto sportivo – ad intervenire; costoro, entrati nell’impianto, unitamente al Gatti avevano cercato di individuare un sostenitore della Renate, che aveva discusso con il Gatti stesso, ma, non avendolo trovato, uno di loro aveva colpito con due schiaffi al volto altro sostenitore della Renate che gli si era parato innanzi.

È stato altresì accertato che il Gatti di lì a poco aveva abbandonato l’impianto.

Su tale ricostruzione dei fatti si sono incentrate concordanti dichiarazioni di testimoni oculari, contro le quali non sono sussistite prove contrarie; al riguardo è da ritenersi inconferente l’assunto dei deferiti secondo cui il referto dell’arbitro non avrebbe segnalato alcun incidente: la circostanza non ha valore di inesistenza del fatto storico; al più, esso concorre con altri elementi alla ricostruzione degli accadimenti. Nella specie, il verificarsi dei fatti ascritti ai deferiti ha trovato congruenza negli accertamenti documentali acquisiti agli atti.

Il Deferimento va pertanto accolto, con contestuale riconsiderazione delle sanzioni, che, per come erano state formulate nell’accordo di cui sopra, non rispettavano il principio della afflittività della pena.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Stefano Gatti, nella qualità come in atti, il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche anche amichevoli nell’ambito FIGC per mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento); alla Società Piacenza Calcio 1919 Srl l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

(212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIS GIANNI (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO - [nota n. 10441/381 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018].

Il fatto

Il Sig. Giuseppe Tortora - allenatore professionista di seconda categoria Uefa A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, allenatore della SSD Avezzano Calcio Srl nel Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale LND nella stagione sportiva 2016/2017 - con ricorso del 30 giugno 2017 aveva adito il Collegio Arbitrale presso la FIGC-LND affinché gli fosse riconosciuto il pagamento a carico della Società della complessiva somma di € 3.000,00, pari a tre mensilità del compenso economico che aveva pattuito con la predetta Società, afferente i mesi di aprile, maggio e giugno 2016, non corrispostogli.

Nel corso del procedimento, conclusosi con lodo arbitrale dichiarativo dell’obbligo della Società di corrispondere al Tortora l’importo richiesto, oltre interessi (C.U. n. 5/2017) era emerso che tra la Società in questione, in persona del presidente Sig. Gianni Paris, e lo stesso Tortora erano stati sottoscritti due distinti accordi economici, entrambi datati 8 agosto 2016, di cui solo il primo depositato presso gli uffici del competente Dipartimento: il primo accordo economico

(l'unico depositato e l'unico ad essere portato alla cognizione del Collegio arbitrale) aveva previsto il premio di tesseramento a favore del Tortora di € 1.000,00 mensili, conforme ai parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo della LND, pubblicati sul C.U. n. 84 del 12 agosto 2016; il secondo accordo (non depositato) aveva invece previsto che al Tortora sarebbe spettato il pagamento della somma di € 20.000,00 nel caso in cui il rapporto fosse stato anzi tempo risolto mediante l'esonero dell'allenatore per qualsiasi motivo e/o ragione.

Era altresì emerso nel corso di detto procedimento che il Paris, in proprio e nella qualità di presidente della SSD Avezzano Calcio Srl, in data 29 maggio 2017 aveva depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Crotone una denuncia - querela contro il Tortora per questioni in qualche modo riconducibili all'oggetto del procedimento arbitrale, accompagnata da una lettera di risarcimento del danno e di messa in mora, inviata dal Paris al Tortora a mezzo di raccomandata di pari data.

Il Deferimento

Il fatto come sopra descritto giungeva a conoscenza della Procura Federale, la quale, istruito il fascicolo intitolato "comportamento relativo alla sottoscrizione di due diversi mandati da parte dell'allenatore Sig. Giuseppe Tortora e della Società SSD Avezzano Calcio Srl", deferiva a questo Tribunale il solo Sig. Gianni Paris, dando atto che il Tortora aveva composto il procedimento, pattuendo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS la pena nella misura di gg. 30 (trenta) di squalifica, convertiti parzialmente in gg. 15 (quindici) ed € 1.500,00 (Euro millecinque) di ammenda, pari ad € 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di squalifica.

L'incolpazione a carico del Paris veniva così motivata: A) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. LND n. 84 punto a) del 12 agosto 2016 ed agli artt. 93 e 94 NOIF, a motivo della sottoscrizione avvenuta l'8.8.2016 tra lui ed il Tortora di due accordi economici, di cui il primo ritualmente depositato, a differenza del secondo non depositato; B) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto Federale ed all'art. 15 CGS a motivo della proposizione avvenuta il 5 giugno 2017 di un atto di denuncia - querela contro il Tortora, senza aver richiesto l'autorizzazione del Consiglio Federale.

Veniva contestualmente deferita la Società SSD Avezzano Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS in ordine alla condotta del Paris e del Tortora.

Il dibattimento

Alla riunione del 22 giugno 2018 è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del Deferimento con le sanzioni per il Paris della inibizione di mesi 15 (quindici) e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); per la Società di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 e dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti, né sono pervenuti a questo Tribunale loro scritti difensivi.

La decisione

Il Deferimento è fondato e merita di essere accolto.

Sono stati acquisiti al procedimento i due atti di accordo economico sottoscritti dalle parti, nonché l'atto di denuncia – querela del Paris a carico del Tortora oltre che la lettera di richiesta risarcimento e messa in mora inviata dal Paris allo stesso Tortora.

È stata svolta, da parte della Procura Federale, audizione del Sig. Piero Puglielli, segretario della SSD Avezzano Calcio Srl, il quale, oltre ad ammettere l'esistenza del doppio contratto, ha dichiarato che il secondo accordo gli era stato mostrato dal presidente Paris il quale aveva definito tale atto un accordo privato tra lui ed il Tortora, che lo stesso pertanto non riguardava la Società, che esso comunque non modificava il trattamento economico contrattualizzato con l'allenatore e che, pertanto, non doveva essere depositato.

La decisione.

In merito al primo capo d'incolpazione del Paris, il Collegio richiama la norma dell'art. 94 NOIF, applicabile al caso in esame, secondo cui "sono vietati gli accordi tra Società e tesserati che prevedono compensi, premi, indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale"; non è in dubbio che la seconda scrittura intervenuta tra il Paris ed il Tortora rientri a pieno titolo in tale fattispecie di divieti e che il Paris ne debba conseguentemente rispondere avendola sottoscritta.

La circostanza che si sarebbe trattato di un accordo (asseritamente) privato tra il presidente e il tecnico non costituisce esimente: la fattispecie disciplinarmente rilevante si è consumata con la stipula del secondo accordo in violazione dei divieti ordinamentali ed opera indipendentemente dalla qualificazione che i soggetti hanno inteso attribuirle.

In pratica, è come se le parti avessero inteso dissimulare il reale accordo previsivo di un compenso superiore a quello stabilito dalle norme federali, per aggirarne i limiti, ancorché ancorando gli effetti al verificarsi di determinate condizioni.

In merito al secondo capo d'incolpazione, risulta dagli atti che la denuncia – querela del Paris in danno del Tortora non era stata autorizzata dal Consiglio Federale; detta autorizzazione neppure era stata richiesta dal querelante, di guisa che il deferito – che nulla ha dedotto a sua discolpa - ha violato *de plano* la norma di riferimento costituita dall'art. 30 Statuto Federale sul vincolo di giustizia e clausola compromissoria, la cui sanzione è stabilita dal richiamato art. 15 CGS.

Ed è proprio con riferimento a tale ultima norma che devono essere applicate le relative sanzioni, riferite al loro minimo edittale, non essendo vincolante per questo Tribunale la circostanza che l'accordo del Tortora, intervenuto ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, non abbia tenuto conto di siffatto minimo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Gianni Paris, nella qualità di presidente della SSD Avezzano Calcio Srl, l'inibizione di anni 1 (uno) e l'ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00); alla SSD Avezzano Calcio Srl, in relazione all'art. 4 commi 1 (per il Paris) e 2 (per il Tortora), la penalizzazione di punti

3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione 2018/2019 e l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BERGAVI RAFFAELE (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) - (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

dato atto delle richieste formulate dalla Procura Federale alla odierna riunione;

rilevato che le notifiche degli avvisi di convocazione nei riguardi dei deferiti Moxedano e Gragnaniello non sono andate a buon fine per irreperibilità dei destinatari;

rilevato che nel caso del Signor Tramonto, non è ancora ritornata la cartolina postale con l'avviso di ricevimento da parte di Poste Italiane;

rilevato che in merito alla posizione del Signor Bergavi si è perfezionata la notifica, e tuttavia non è possibile procedere allo stralcio della sua posizione a fronte della necessità di procedere ad una trattazione unitaria dell'intera fattispecie per la stretta connessione delle posizioni assunte da tutti i deferiti;

Ordina alla Procura Federale di produrre entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente Ordinanza i certificati di residenza aggiornati dei deferiti Eduardo Moxedano e Salvatore Gragnaniello;

Sospende i termini ex art. 34 bis comma 5 CGS e 38 comma 5 lettera b) CGS Coni.

Rinvia la trattazione del presente procedimento alla data del 4 ottobre 2018 ore 15.00.

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTONE ANIELLO (all'epoca dei fatti tesserato per la Casertana FC quale Dirigente Amministrativo Organizzativo), SOCIETÀ CASERTANA FC SRL - (nota n. 11440/624 pf17-18 GC/GP/ma del 9.5.2018).

Il Deferimento

Con provvedimento del 9.5.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Martone Aniello, all'epoca dei fatti tesserato per la Casertana FC quale Dirigente Amministrativo Organizzativo, imputandogli la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver fornito, nell'allegato "E" alla domanda di partecipazione al corso per Direttori Sportivi (C.U. n. 4 del 17/07/2017), dichiarazioni non veritiere, come confermato dallo stesso nel corso dell'audizione resa ai Collaboratori della Procura Federale in data 19/02/2018, al fine di indurre in errore i Commissari della Commissione preposti alla graduatoria per l'ammissione al "Corso per Direttori Sportivi";

- la Società Casertana FC Srl, alla quale apparteneva il Signor Aniello Martone (Dirigente Amministrativo Organizzativo) al momento della commissione dei fatti contestati, a titolo di responsabilità oggettiva per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Luca Zennaro) e l'Avv. Eduardo Chiacchio per il Signor Martone Aniello e la Società Casertana FC Srl, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Martone Aniello, sanzione base inibizione di mesi 2 (due) e giorni 9 (nove), diminuita di 1/3 - 23 (ventitré) giorni -, sanzione finale inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 16 (sedici); per la Società Casertana FC Srl, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 (Euro trecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Martone Aniello e la Società Casertana FC Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Martone Aniello, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 16 (sedici);
- per la Società Casertana FC Srl, ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 21.6.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 10388/806pf17-18/GP/AA/mg del 18/04/2018).

Il Deferimento

Con Deferimento notificato il 18 aprile 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Miani David, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Pepe Alfonso e Peluso Maurizio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 158 CAE del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce; 2) la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

Chiede all'Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 19.1.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 21 giugno 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all'atto di Deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie:

- per Miani David: inibizione di mesi 7 (sette);
- per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all'ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Miani, nella suddetta qualità, violando l'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori, Sig.ri Pepe Alfonso e

Peluso Maurizio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 158 CAE del 13.12.2017, pari rispettivamente ad Euro 10.952,00 (Pepe) e 10.100,00 (Peluso), nel termine di trenta giorni all'uopo previsto.

I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all'esito dell'esame della versata documentazione.

Alla responsabilità del Sig. Miani consegue quella della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Miani David, inibizione di mesi 7 (sette);
- alla Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all'ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

(214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 10851/613pf17-18/AA/GP/mg del 27/04/2018).

Il Deferimento

Con Deferimento notificato il 27 aprile 2018 la Procura Federale ha deferito al T.F.N.:

1) il Sig. Sdanga Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Catalano Raimondo, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 6 del 05/10/2017 (ricorso n. 33/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.12.2017, ed ha chiesto all'Organo Giudicante di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare.

Il dibattimento

All'udienza del 21 giugno 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all'atto di Deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie:

- per Sdanga Antonio: inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società SSDSRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND, in atti, risulta che il Sig. Sdanga, nella suddetta qualità, violando l'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto all'allenatore Raimondo Catalano la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 6 CAE del 5/10/2017, pari ad Euro 7.006,00, nel termine di trenta giorni all'uopo previsto. I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all'esito dell'esame della versata documentazione.

Alla responsabilità del Sig. Sdanga consegue quella della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- 1)al Sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 6 (sei);
- 2)alla Società SSD SRL Manfredonia Calcio, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

[216] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso). SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 11180/807 pfl7-18 AA/GP/mg del 4.5.2018).

Il Deferimento

Con provvedimento del 4.5.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Perrucci Giulio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Albino Fazio, Michele De Matteis, Armando Iaboni e Pasqualino Esposito, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U 158/1 del 13.12.2017 (Vertenze nn. 16, 17, 18 e 19), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;
- la Società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Luca Zennaro) e l'Avv. Antonino Mancini per il Signor Perrucci Giulio e la Società SSD ARL Città Di Campobasso, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Perrucci Giulio, sanzione base inibizione di mesi 9 (nove), diminuita di 1/3 - mesi 3 (tre) - sanzione finale inibizione di mesi 6 (sei); per la Società SSD ARL Città Di Campobasso, sanzione base penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 - penalizzazione di punti 1 (uno) e ammenda di € 500,00

(Euro cinquecento/00), sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Perrucci Giulio e la Società SSD ARL Città Di Campobasso hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Perrucci Giulio, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società SSD ARL Città Di Campobasso, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 27 giugno 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini